

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

Natura della società e denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente posseduto da enti pubblici locali denominata

"ECOMONT S.R.L."

La società è disciplinata oltre che dalle norme del codice civile anche dal Decreto Legislativo numero 267/2000 e successive modifiche.

Possono essere soci della suddetta società esclusivamente enti pubblici locali.

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Longarone (BL).

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-cinquanta).

Articolo 4

Oggetto sociale

4.1 La società è attiva nei servizi pubblici locali e, ai sensi di legge, nelle attività connesse, conseguenti e complementari ed opere ad essi strumentali, svolgendo principalmente la propria attività nei confronti degli enti pubblici soci. Più precisamente si occupa di:

- a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché di tutte le tipologie di rifiuti riciclabili e pericolosi previo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie;
- b) realizzazione, ampliamento, organizzazione e gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti che a solo titolo di esempio non esaustivo si indicano in: discariche, impianti di trattamento delle varie tipologie di rifiuto, impianti di termovalorizzazione, impianti di trattamento del percolato e quant'altro;
- c) organizzazione e gestione in forma diretta, in forma indiretta, in concessione, in appalto del servizio di manutenzione ed eventuale ampliamento degli impianti di depurazione delle acque reflue nelle more di ogni necessario perfezionamento del soggetto unico di bacino;
- d) gestione degli impianti di captazione e convogliamento delle acque meteoriche;
- e) servizi pubblici di manutenzione stradale ed affini, di gestione del verde pubblico;
- f) gestione del servizio cimiteriale nonché delle attività connesse nell'ambito della normale gestione e manutenzione;
- g) gestione dei servizi di trasporto scolastico, dei disabili e degli anziani a favore degli enti pubblici;
- h) gestione di servizi di tipo manutentivo, gestione di strutture serventi il pubblico a favore degli enti pubblici sopra menzionati;
- i) gestione dei macelli pubblici e dei servizi afferenti ivi compresa la produzione e la commercializzazione dei prodotti di macelleria;
- l) altri servizi pubblici che i citati enti pubblici possano affidare alla società ai sensi del citato Decreto Legislativo numero 267/2000 e successive modifiche.

4.2 I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti locali soci sulla base di Disciplinari di esecuzione del servizio che la società svolge in regime di affidamento diretto.

4.3 La società, nel rispetto della normativa vigente, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole fasi delle attività dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

4.4 La società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici soci e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai Soci. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla stessa dagli Enti Pubblici soci o interessati nella gestione del servizio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientrante nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.5 La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali.

In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro incarico, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

4.6 Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, sussistendone le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, la Società può assumere partecipazioni ed interessenze in società di capitale detenute da soggetti pubblici o privati e prestare garanzie reali, ma solo in relazione a propri debiti od obbligazioni contrattuali.

4.7 La società, nel conseguimento dell'oggetto sociale o per quanto strumentale allo stesso, può procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, può concedere in locazione beni immobili, prestare servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente alla propria attività, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione ritenuti dal consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

4.8 La società potrà inoltre compiere tutte quelle altre operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie commerciali ed industriali necessarie per l'ottenimento dell'oggetto sociale.

E' comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, QUOTE E SOCI

Articolo 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 222.560,00 (Euro duecentoventiduemilacinquecentosessanta e Centesimi zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.2 La società potrà aumentare il capitale sociale a titolo oneroso mediante nuovi conferimenti ed a titolo gratuito mediante il passaggio di riserve a capitale.

5.3 L'aumento di capitale sociale a titolo oneroso potrà avvenire mediante conferimenti in denaro o di beni in natura suscettibili di valutazione economica o di crediti. La delibera di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento.

In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

5.5 Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c. gli aumenti di capitale possono essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

In tal caso spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno partecipato alla relativa deliberazione sociale.

5.6 Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.

5.7 La comunicazione dovrà essere data dall'Organo Amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento; detta comunicazione può essere omessa qualora tutti i soci dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento di capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto d'opzione decorre dalla data di decisione dell'aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo quanto disposto dall'articolo 2481 bis, terzo comma, codice civile per il caso di sottoscrizioni parziali.

5.8 Nel caso di aumento gratuito l'incidenza percentuale di ciascuna quota di partecipazione resta immutata.

5.9 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata, deve essere operato almeno 30 giorni prima perché i soci possano prenderne visione.

Articolo 6

Domiciliazione

6.1 Il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefax dei soci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

6.2 È onere dei soci comunicare alla società ogni e qualsiasi loro modifica.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con l'obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7

Diritti dei soci e trasferimento delle partecipazioni

7.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.2 Ai soci, oltre alle attribuzioni indicate dalla legge e dal presente statuto, competono i compiti di indirizzo strategico della società con ciò intendendo la definizione delle linee guida all'interno delle quali deve operare la società stessa, nonché l'applicazione di tutti gli strumenti di controllo necessari per verificarne l'attuazione.

Non possono essere attribuiti ai soci, singolarmente e/o in maniera congiunta, particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società che spetta unicamente all'Organo Amministrativo.

7.3 Per trasferimento si intende il trasferimento per atto tra vivi, compresi i negozi di alienazione tra i quali, oltre la vendita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione.

7.4 Il trasferimento a titolo gratuito delle quote, se consentito per legge, è ammesso nel solo caso in cui i soggetti beneficiari siano l'Unione Montana Cadore Longarone Zoldo ed i Comuni ad essa appartenenti e l'Unione Montana Centro Cadore ed

i Comuni ad essa appartenenti.

In questa circostanza non spetta ai soci il diritto di prelazione.

7.5 La cessione delle quote non ha effetto nei confronti della società se non dopo l'approvazione da parte dei soci nel caso in cui il cessionario non sia l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo ed i Comuni ad essa appartenenti e l'Unione Montana Centro Cadore ed i comuni ad essa appartenenti.

7.6 In caso di cessione delle quote e dei diritti di opzione a soggetti diversi rispetto alla Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo ed i Comuni ad essa appartenenti e l'Unione Montana Centro Cadore ed i Comuni ad essa appartenenti esiste comunque il diritto di prelazione a favore degli altri soci in proporzione alle quote possedute.

Il socio che voglia trasferire tutta o parte della quota, dovrà comunicare tale decisione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci iscritti nel libro soci, specificando il nominativo dell'acquirente, il prezzo richiesto, le modalità e le condizioni di pagamento.

Questi avranno diritto di esercitare le facoltà loro riservate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione al prezzo come sopra indicato.

7.7 In caso di disaccordo sul prezzo questo verrà determinato dall'Organo Amministrativo in relazione al valore del patrimonio netto, eventualmente rettificato, e della percentuale di partecipazione al capitale sociale.

7.8 In ogni caso, l'offerta di trasferimento costituisce proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 C.C. e il contratto si intende concluso quando la comunicazione di esercizio della prelazione perviene all'offerente.

Da tale momento il socio cedente è tenuto a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma di Legge e comunque idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

7.9 Il trasferimento, in ogni caso, produce effetto verso la società dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

7.10 Qualora il socio acquirente non abbia provveduto a versare il prezzo della quota entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio del diritto di prelazione nel caso di accordo sul prezzo e dalla data di determinazione dell'Organo Amministrativo in caso di disaccordo, il socio cedente, sarà libero di cedere la quota a terzi, salvo ogni rimedio nei confronti dell'inadempiente.

In tale ipotesi, qualora più soci abbiano esercitato il diritto di prelazione e gli altri soci acquirenti intendano acquistare proporzionalmente anche la quota dell'inadempiente, che il cedente dovrà offrire con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, i soci interessati all'acquisto dovranno versare il relativo prezzo entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbiano dato comunicazione della loro volontà d'acquisto al cedente.

7.11 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.12 Qualora un socio ente pubblico venga, per qualsiasi ragione, posto in liquidazione, la partecipazione dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti sopra riportati.

7.13 La prelazione dovrà sempre e solo interessare l'intera partecipazione offerta.

Articolo 8

Finanziamenti dai soci

8.1 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale, anche in misura diversa e da parte anche di soli taluni soci, o a fondo perduto senza obbligo di rim-

borso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

8.2 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Articolo 9

Recesso dei soci

9.1 Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Trattandosi di società istituzionalmente costituita come ente strumentale per la gestione di servizi pubblici locali, non costituisce modifica sostanziale dell'oggetto sociale una restrizione od un ampliamento degli stessi servizi con riguardo sia a quelli di rilevanza economica che a quelli privi di tale rilevanza, che non comporti una rilevante mutazione delle condizioni di rischio.

9.2 Il socio ha altresì diritto di recesso nel caso in cui non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- b) la proroga del termine di durata della società;
- c) la modifica od eliminazione di una o più cause di prelazione previste nello statuto.

9.3 L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9.4 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo ed a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione avente ad oggetto uno dei fatti che legittima l'esercizio del diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La comunicazione inviata dal socio recedente deve indicare il fatto che legittima l'esercizio del recesso, l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

L'Organo Amministrativo dovrà annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

9.5 Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

9.6 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

9.7 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

10.1 Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9 e in ogni eventuale caso di liquidazione, le

partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento della dichiarazione di recesso o di ogni eventuale altra causa di liquidazione.

10.2 Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

10.3 In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, è effettuata ai sensi del precedente articolo 7.7.

10.4 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

10.5 A tal fine l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare agli altri soci l'esercizio del diritto di recesso e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota del medesimo, precisandone il prezzo, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

I soci devono comunicare alla società l'intenzione di acquistare la quota entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, n. 5 del codice civile.

Articolo 11

Emissione di titoli di debito

11.1 La società può emettere, ai sensi di legge, con apposita delibera assembleare dei soci, titoli di debito.

Il valore nominale complessivo dei titoli emessi e non ancora rimborsati non può eccedere l'importo risultante dalla somma dei valori del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

11.2 I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

La delibera di emissione dei titoli prevede le condizioni di prestito e le modalità di rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il Registro delle Imprese.

Tale delibera può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori di titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità di rimborso.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 12

Decisioni dei soci

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina, la revoca e l'attribuzione di compiti all'Organo Amministrativo. L'attribuzione di deleghe specifiche ai singoli amministratori quando ritenuto op-

portuno, ferma restando comunque la facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione di attribuire deleghe ad un proprio componente, purché non configgenti con quelle loro attribuite dai soci;

- c) la nomina dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la cessione d'azienda o ramo di azienda;
- g) l'acquisto, la sottoscrizione e la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società;
- h) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- i) le decisioni in merito alla nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) la revoca dello stato di liquidazione;
- m) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- n) la domanda di ammissione ad amministrazione controllata;
- o) la definizione delle strategie e degli indirizzi generali della società pur nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale;
- p) le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito da parte della società;
- q) fusione e scissione della società;
- r) le decisioni inerenti l'aumento del capitale sociale.

Articolo 13

Diritto di voto

13.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

13.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 14

Assemblea

14.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 12, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

14.2 L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, anche in luogo diverso rispetto alla sede sociale, purché in provincia di Belluno.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo o anche da un socio.

14.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

14.4 L'assemblea viene convocata con avviso, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adu-

nanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.5 Nello stesso avviso potrà essere indicata la data della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

14.6 Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea di prima convocazione.

14.7 L'assemblea di prima e l'assemblea di seconda convocazione non possono essere convocate nel medesimo giorno.

14.8 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare preventivamente apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15

Svolgimento dell'assemblea

15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

15.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16

Deleghe

16.1 Non possono essere attribuite deleghe ad altri soci.

16.2 Ogni socio dovrà essere rappresentato nell'assemblea dal proprio legale rappresentante o da un suo delegato con delega scritta.

16.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

In questo caso tale delega deve essere depositata presso la sede della società ed è valida sino a revoca espressa in forma scritta.

16.4 La rappresentanza non può essere conferita ai soggetti indicati nell'articolo 2372, comma 5, del codice civile.

Articolo 17

Verbale dell'assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 15.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.3 Il verbale redatto nei termini sopra indicati sarà sottoposto all'approvazione dei soci nella prima seduta assembleare successiva.

17.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere tra-

scritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18

Consultazione scritta

18.1 Nel caso in cui la decisione dei soci non debba essere assunta attraverso deliberazione assembleare, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta.

18.2 La consultazione scritta consiste in un documento contenente una proposta con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della deliberazione, predisposto dall'Organo Amministrativo, sottoposto, a ciascun socio ed all'Organo di Controllo. Il socio esprimerà alternativamente un assenso, un diniego od un'astensione eventualmente motivando la propria decisione.

Le comunicazioni dell'Organo Amministrativo ed i consensi espressi dai soci possono essere anticipati via fax e successivamente confermati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

18.3 Dalla proposta di deliberazione dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

18.4 La proposta di deliberazione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 19.

18.5 A cura dell'Organo Amministrativo la deliberazione così formata, deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) ed ai componenti dell'Organo di Controllo indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata, che corrisponde alla data di ricevimento dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine indicato;
- b) l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

18.6 Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

18.7 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

18.8 L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro Imprese alla data dell'invio della proposta di deliberazione.

18.9 Entro lo stesso termine di trenta giorni previsto per l'invio del consenso scritto, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, possono richiedere all'Organo Amministrativo di convocare l'assemblea per trattare i medesimi argomenti contenuti nella proposta di deliberazione.

In tal caso ogni effetto della consultazione scritta non avrà efficacia e l'Organo Amministrativo provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 (quindici) giorni.

Articolo 19

Quorum costitutivi e deliberativi

19.1 L'assemblea in prima convocazione e l'assemblea in seconda convocazione sono validamente costituite quando sono presenti tanti soci da rappresentare almeno i due terzi del capitale sociale.

19.2 Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costi-

tutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Tutte le altre decisioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale.

19.3 Nel caso di decisione dei soci assunta sulla base della consultazione scritta come previsto all'articolo 18, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

19.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

19.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, del codice civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Organo Amministrativo

20.1 La società è amministrata da un organo di amministrazione che può essere Amministrazione unico o Consiglio di amministrazione. L'assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri.

La nomina dell'Organo Amministrativo pluripersonale deve avvenire con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti e comunque in conformità al disposto del D.P.R. 251/2012. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

I soci indicano il Presidente del Consiglio di amministrazione.

20.2 Il vice presidente, se non risulta individuato nell'atto di nomina, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti e la carica stessa è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di impedimento o assenza, senza riconoscimenti di compensi aggiuntivi.

In tali circostanze al vice presidente compete la legale rappresentanza.

La sostituzione del presidente da parte del vice presidente dimostra l'assenza o l'impedimento del primo.

20.3 Si applicano all'Amministratore unico ove compatibili con la natura monocratica, tutte le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Durata della carica, revoca, cessazione

21.1 L'Organo Amministrativo resta in carica per un massimo di tre esercizi e scade in concomitanza alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

L'Organo Amministrativo può essere nominato dall'Assemblea per un periodo più breve ma scade sempre in concomitanza con la data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio. Gli Amministratori sono rinnovabili.

21.2 Se decadono dal mandato, per qualunque circostanza, la metà dei consiglieri è automaticamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori restano comunque in carica sino a sostituzione.

21.3 La cessazione degli amministratori, intervenuta per naturale scadenza, ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

21.4 Se per qualsiasi causa, vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la sostituzione degli amministratori cessati o la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

21.5 Dal momento del venire meno di uno o più degli amministratori alla data dell'intervenuta delibera assembleare per la nomina, l'amministratore o gli amministratori rimasti in carica provvederanno all'adempimento delle normali operazioni gestionali senza intraprendere alcuna nuova iniziativa.

21.6 Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interesse con la società.

21.7 Il domicilio degli amministratori per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali e che sia comunque stato a tal fine comunicato dagli interessati. È onere degli amministratori comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

In mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti dell'amministratore di tali forme di comunicazione.

Articolo 22

Poteri dell'Organo Amministrativo

22.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società con le sole limitazioni imposte dall'oggetto sociale, dalle determinazioni strategiche definite dai soci e dai poteri riservati ai soci dal presente statuto ai sensi dell'articolo 12.

22.2 In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati dai soci indirizzi e/o limiti ai poteri degli amministratori.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un solo amministratore eventualmente attribuendogli il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società, senza compenso aggiuntivo. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 quinto comma del codice civile.

22.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 23

Rappresentanza della società

23.1 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed al consigliere delegato se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori speciali, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

23.2 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

24.1 Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale in caso

di richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di almeno due consiglieri e sempre per le decisioni che riguardano:

- a) le materie indicate dall'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile;
- b) le operazioni per le quali sia richiesto per legge il parere dell'Organo di Controllo.

24.2 In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

24.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'Organo di Controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

24.4 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Provincia di Belluno.

24.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

24.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede, soltanto se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di due membri.

24.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25

Consultazione scritta dagli amministratori

25.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto al precedente articolo 24, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

25.2 La consultazione scritta consiste in un documento contenente una proposta con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della deliberazione, predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed indirizzato a ciascun amministratore e a ciascun membro dell'Organo di Controllo.

L'amministratore esprimerà alternativamente un assenso, un diniego od una astensione eventualmente motivando la propria decisione.

Le comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i consensi espressi dagli amministratori possono essere anticipati via fax e successivamente confermati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

25.3 Dalla proposta di deliberazione dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

25.4 I consiglieri hanno 5 (cinque) giorni per trasmettere anche via fax presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.

25.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

25.6 Se la proposta di deliberazione è approvata, detta decisione deve essere comunicata (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta

elettronica) a tutti gli amministratori ed all'Organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 del Codice Civile indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata, che corrisponde alla data di ricevimento dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine indicato;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Articolo 26

Compensi degli amministratori

26.1 Il compenso annuale all'Organo Amministrativo è determinato dall'Assemblea ordinaria in misura fissa o variabile al raggiungimento degli obiettivi risultati predefiniti, al momento della nomina e non può, in nessun caso, superare il limite massimo di importo stabilito dalla normativa in materia.

26.2. Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, ove previsti e per legge consentiti, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo della Società. Qualora venga attribuita una parte variabile della retribuzione commisurata ai risultati di esercizio, nei limiti e alle condizioni di legge, la stessa non può essere corrisposta in caso di risultati negativi attribuiti alla responsabilità dell'amministratore.

26.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

26.4 I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In questo caso, la ripartizione di detto importo complessivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANI ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Articolo 27

Organo di controllo

27.1 I soci nominano un Organo di Controllo monocratico o collegiale, o un revisore.

27.2 Nel caso di nomina di un organo collegiale, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni, anche per quanto riguarda competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

La nomina dell'Organo di Controllo pluripersonale deve avvenire con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti e comunque in conformità al disposto del D.P.R. 251/2012. L'organo di controllo deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge o da specifiche normative in materia.

In caso di nomina del revisore si applicano le disposizioni di legge sulla revisione legale dei conti.

27.3 Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia. Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, ove previsti e per legge consentiti, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo di controllo della Società.

27.4 Il domicilio dell'organo di controllo per i rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

È onere dell'organo di controllo comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

In mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti dell'organo di controllo di tali forme di comunicazione.

Articolo 28

Controllo diretto dei soci, accesso agli atti amministrativi

28.1 Ai sensi dell'articolo 2476 comma secondo del codice civile e dell'articolo 43, c. 2, D. Lgs. 267/2000, è riservato ai soci il diritto di richiedere alla società, tramite i propri uffici, informazioni circa lo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione della società.

Tali richieste devono necessariamente pervenire per il tramite del legale rappresentante dell'ente socio.

I consiglieri degli enti soci non possono esercitare direttamente l'accesso agli atti ed alle informazioni.

L'esercizio di tale diritto può essere operato solo attraverso i canali e le procedure previste dalle leggi.

TITOLO VI

BILANCIO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, COMUNICAZIONI

Articolo 29

Bilancio ed utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

29.2 L'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, solo in presenza delle condizioni previste dalla legge.

29.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

30.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essa; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Articolo 31

Comunicazioni sociali

31.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto devono essere eseguite, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata.

31.2 Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

31.3 Ad ogni comunicazione inviata via telefax o posta elettronica non certificata deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale.

Qualora la trasmissione del telefax od il messaggio di posta elettronica non certificata abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax o dalla stampa del messaggio di posta elettronica.

In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax o via posta elettronica si considera come non avvenuta.

31.4 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia espressamente atto di averle effettivamente ricevute.

31.5 Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Articolo 32

Computo dei termini

32.1 Tutti i termini previsti dal presente statuto, ad eccezione di quelli indicati al precedente articolo 31 con riguardo alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

TITOLO VII

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI

Articolo 33

Affidamento diretto dei servizi

33.1 Nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare in materia di società *in house* sulla quale i Soci pubblici esercitano il controllo analogo, anche congiunto, a quello esercitato sulla propria struttura, si definisce che:

* l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo gestionale ed economico finanziario da parte degli enti pubblici locali soci, è regolata in atti attraverso lo statuto di quest'ultimi, lo statuto sociale, il contratto di servizio nonché la carta dei servizi;

* la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico finanziario e coinvolgimento degli enti locali soci, così come previsti nel presente statuto e nel contratto di servizio;

* la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici locali Soci e, comunque, con le collettività e nei territori rappresentati dai Soci;

* la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali.

33.2 Con riguardo ai presupposti applicativi del cosiddetto modello di gestione in

house si precisa che:

1. gli strumenti di programmazione della gestione, così come definiti dall'articolo 2381 del Codice Civile nonché del Testo unico degli enti locali si individuano nei seguenti elementi:

* piano programma che dovrà definire gli obiettivi, le linee guida e le scelte che la società intende perseguire nel successivo triennio;

* bilancio di previsione triennale, redatto in coerenza con gli indirizzi definiti nel piano programma, completo del piano degli investimenti e delle fonti finanziarie di copertura;

* bilancio di previsione annuale che rappresenterà, con maggiore analiticità, i valori afferenti al primo esercizio del sopra citato bilancio di previsione triennale. Detto bilancio di previsione annuale sarà articolato in modo tale da consentire il successivo controllo, con gli strumenti di seguito indicati, rispetto ai valori effettivamente realizzati dalla gestione economico-finanziaria;

* il piano programma, il bilancio di previsione triennale ed il bilancio di previsione annuale saranno redatti a cura del Consiglio di Amministrazione e sottoposti ad esame e deliberazione da parte dell'assemblea dei soci entro il termine del 30 ottobre di ciascun anno.

2. Gli strumenti di verifica sono da individuarsi nei seguenti elementi:

* L'analisi economico-finanziaria sarà eseguita a cura dell'Organo Amministrativo con frequenza minima semestrale. L'analisi valuterà il conto economico di ogni singolo servizio con riguardo a ciascun ente pubblico locale che abbia conferito il o i servizi.

Sarà altresì prodotta un'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale.

A compendio di tale analisi sarà fornito, al legale rappresentante di ciascun ente conferente il servizio, un documento riepilogativo che altresì conterrà indicatori in grado di rappresentare il profilo qualitativo, di efficacia e di efficienza del servizio reso, eventuali osservazioni e valutazioni a commento nonché proposte di intervento;

* bilancio consuntivo annuale, compendiato con il rendiconto finanziario ed i relativi documenti di accompagnamento, redatto in ottemperanza alla vigente normativa civilistica. I valori economici assunti nel bilancio annuale saranno riclassificati con il medesimo livello di dettaglio indicato al punto precedente.

3. Il controllo e la vigilanza che potrà essere esercitato dai soci che hanno conferito il o i servizi riguarderà anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità della gestione.

Nell'esercizio di tale controllo dovranno essere utilizzate le modalità indicate al precedente articolo 28.

4. La nomina degli organi sociali avverrà attraverso il consenso dei soci od attraverso procedure tali da porre tutti i soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come Presidente.

Gli indirizzi per le nomine sono quelli che i consigli degli enti pubblici locali soci hanno già individuato in atti attraverso il proprio statuto od altre specifiche deliberazioni.

5. L'eventuale adeguamento delle determinazioni sopra indicate, che abbia a verificarsi in funzione di sopraggiunte variazioni della normativa, avverrà senza necessità di modifica del presente statuto.

Articolo 34

Disposizioni applicabili

34.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni e al D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

